

LAVORO: MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DECRETO LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 del 2 marzo 2020

SMARTWORKING, MISURA VALIDA PER TUTTA ITALIA

Durante i sei mesi dello stato di emergenza dichiarato dal governo lo scorso 31 gennaio, le aziende potranno ricorrere a modalità di lavoro agile senza l'accordo individuale

NORME SPECIALI SU CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA - CIGO E ASSEGNO ORDINARIO - FIS
NELLA ZONA ROSSA
Articoli 13 e 14

TARGET

- datori di lavoro con unità produttive nella zona rossa
- datori di lavoro con unità produttive fuori dalla zona rossa che hanno lavoratori residenti o domiciliati nella zona rossa
- i lavoratori coinvolti devono risultare assunti alla data del 23 febbraio 2020

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALI

(sospensione degli articoli 14, 15, comma 2, 30, comma 2, del Dlgs 148/2018)

- sono dispensati dall'osservanza delle procedure di informazione e consultazione sindacale
- sono dispensati dall'osservanza dei termini temporali di presentazione della domanda
- per l'assegno ordinario, sono dispensati dall'obbligo di accordo, ove previsto

TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa

DURATA DELLA SOSPENSIONE

- le procedure semplificate valgono per Cigo e Assegno Ordinario - Fis non superiori a tre mesi
- tali periodi non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dalla normativa

COSA CAMBIA PER L'ASSEGNO ORDINARIO - FIS

- è concesso ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al Fis che occupano mediamente più di 5 dipendenti (la normativa attuale prevede, per i datori di lavoro fino a 15 addetti, solo l'assegno di solidarietà)

- non si applica il “tetto aziendale”, ossia il limite massimo di finanziamento della misura (la normativa lo definisce in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro)

AZIENDE CHE HANNO IN CORSO UNA CIGS

- possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria - CIGO con procedure semplificate e fuori dai limiti complessivi di durata, per un periodo non superiore a 3 mesi, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti del trattamento straordinario.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA NELLA ZONA ROSSA

Articolo 15

TARGET

- datori di lavoro con unità produttive nella zona rossa con meno di 6 dipendenti e che non accedono a Cigo e Fis
- datori di lavoro con unità produttive fuori dalla zona rossa che hanno lavoratori residenti o domiciliati nella zona rossa con meno di 6 dipendenti e che non accedono a Cigo e Fis.

Non è ancora definito il coinvolgimento dei datori di lavoro artigiani, per i quali è consigliabile accedere in prima istanza al fondo FSBA che è stato potenziato a questo scopo.

- i lavoratori coinvolti dalle sospensioni devono risultare assunti dalla data del 23 febbraio
- datori di lavoro del settore agricolo
- sono esclusi i datori di lavoro domestici
- ai lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa

DURATA DELLA SOSPENSIONE

- massimo tre mesi

PROCEDURA

- le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse
- i trattamenti sono concessi dalla regione con proprio decreto
- Inps provvede all'erogazione delle prestazioni con la modalità del pagamento diretto

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA

Articolo 17

TARGET

- datori di lavoro con unità produttive in Lombardia ma fuori dalla zona rossa con meno di 6 dipendenti e che non accedono a Cigo e Fis

- datori di lavoro con unità produttive fuori dalla Lombardia che hanno lavoratori residenti o domiciliati in Lombardia con meno di 6 dipendenti e che non accedono a Cigo e Fis
- datori di lavoro del settore agricolo
- sono esclusi i datori di lavoro domestici
- i lavoratori coinvolti dalle sospensioni devono risultare assunti dalla data del 23 febbraio
- ai lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa

DURATA DELLA SOSPENSIONE

- massimo un mese

PROCEDURA

- tali interventi, **da definire previo accordo con le organizzazioni sindacali** comparativamente più rappresentative, d'intesa con le regioni, **devono essere limitati ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute.**
- le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse
- i trattamenti sono concessi dalla regione con proprio decreto
- Inps provvede all'erogazione delle prestazioni con la modalità del pagamento diretto

INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI NELLA ZONA ROSSA **Articolo 16**

TARGET

- collaboratori coordinati e continuativi
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale
- lavoratori autonomi o professionisti
- titolari di impresa

che svolgono attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni della zona rossa o siano residenti o domiciliati nella zona rossa

INDENNITÀ e DURATA

- € 500 mensili per massimo tre mesi

PROCEDURA

- le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse
- i trattamenti sono concessi dalla regione con proprio decreto
- Inps provvede all'erogazione delle prestazioni con la modalità del pagamento diretto